



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 78/2024

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **23524** del registro di Segreteria, proposto da

- **A. P.** (omissis) nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Panuzzo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bovalino Marina 8RC) alla via Giordano Bruno n. 11, come da procura in calce al ricorso introduttivo – *ricorrente*;
contro

- **Ministero Economia e Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, via XX Settembre n. 97 e domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro alla via G. da Fiore n. 34 – *non costituito*

- **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, con sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via

Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura

INPS – *resistente*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 16 maggio 2024;

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il sig. P. A. ha rappresentato e documentato quanto segue: **(i)** di essere stato colpito da emorragia cerebrale in data 14.12.2019; **(ii)** di essere poi risultato afflitto dai seguenti morbi: esiti di intervento cardiocirurgico di sostituzione aorta ascendente per dissecazione aortica di Tipo A complicata da insufficienza respiratoria; esiti di ischemia cerebrale con successivo infarcimento emorragico in sede occipitale e parietale sx, pregressa tracheostomia, pregressa PEG, epilessia sintomatica in trattamento farmacologico, disturbo depressivo endoreattiva; **(iii)** di avere, in data 20.05.2020, avanzato domanda (depositata presso l'Ente locale datore di lavoro – i.e.: comune di omissis – omissis) di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; **(iv)** di essere stato visitato dalla CMV di Catanzaro in data 08.03.2021 che, con verbale del 28.04.2021, lo dichiarava 1) non idoneo temporaneamente al servizio in modo relativo per anni 1.

Revisione del giudizio ad aprile 2022; 2) in tale periodo non controindicate attività amministrative (archivio, segreteria); 3) la sussistenza assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, come previsto dall'art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995, sarà valutata al termine del periodo di temporanea non idoneità relativa; **(v)** dopo essere stato sottoposto a revisione, la CMV in data 18.11.2022 gli notificava il relativo verbale in cui lo dichiarava: 1) non idoneo in modo permanente e assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D. lgs. n. 165/01; 2) non inabile: non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995; **(vi)** che in data 07.02.2022 il Tribunale di omissis, Sezione Lavoro (proc. n. 1917/2021) gli conferiva <l'invalidità al 100% con diritto di accompagnatore, non essendo in grado di compiere autonomamente i normali e quotidiani atti della vita e con diritto al beneficio economico a decorrere dal 07.02.2022>; **(vii)** che la Commissione Medico Legale dell'INPS in data 21.12.2022 ridefiniva il P. <invalido totale e permanente inabilità lavorativa 100%: art. 2 e 12 Legge n. 118/71>; **(viii)** che in data 16.02.2023 l'INPS gli conferiva la pensione di inabilità ordinaria a proficuo lavoro/mansioni categoria IOCPEDEL numero omissis con decorrenza 12.12.2022, calcolata col sistema contributivo e la cui misura alla decorrenza veniva determinata al compimento di anni 60,

mesi 3, giorni 28 anagrafici, sulla base di 20 anni e 12 giorni di contributi; **(ix)** che, dunque, a causa dell'ingiusto giudizio della CMV di Catanzaro, non ha potuto godere del c.d. *bonus contributivo* che gli avrebbe consentito di conseguire una pensione in misura uguale a quella che gli sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposto, *bonus* che nello specifico consta di una maggiorazione contributiva pari a anni 6, mesi 7, giorni 2.

Svolte le opportune considerazioni di diritto, ha concluso chiedendo all'intestata Sezione di (1) accertare e dichiarare che P. A., a far data dal 07.11.2022, è persona inabile e si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995; (2) Condannare l'I.N.P.S. al ricalcolo del trattamento pensionistico del sig. P., aggiungendovi i contributi figurativi (anni 6, mesi 7, giorni 2) ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995 a far data dal giorno della prima liquidazione della pensione categoria IOCPDEL numero omissis (omissis); (3) Condannare l'I.N.P.S. al pagamento della pensione così adeguata e al pagamento della differenza dei ratei nel frattempo erogati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; (4) Condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Giovanni Panuzzo antistatario.

2. Si è costituito l'INPS eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 153, lett. b) c.g.c. per

assenza della previa domanda amministrativa, in quanto l'unica domanda, presentata in data 26.01.2023, era volta ad ottenere la pensione ordinaria di inabilità a proficuo lavoro/mansioni gestione pubblica, prontamente liquidata.

Nel merito, svolte le opportune distinzioni concettuali tra inabilità a proficuo lavoro e inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche richiamando la sentenza n. 88/2011 di questa Sezione, l'INPS ha accentuato che dalla documentazione in atti le patologie lamentate dal ricorrente non sono state ritenute tali da incidere sulla sua capacità lavorativa, senza che peraltro possa darsi rilievo all'invalidità accertata in sede civile che poggia su altri presupposti e che non possono essere chiamati per valutare l'invalidità pensionabile (cita a sostegno Cass. Civ. Sez. Lav. 3/4/06 n. 7760 e 24/11/03 n. 17812).

Circa la richiesta di ricalcolo con aggiunta dei bonus contributivi (anni 6, mesi 7, giorni 2) ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995 a far data dal 16.12.2022 (giorno di prima liquidazione della pensione, l'INPS – in caso di <riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa> - si è opposto, richiamando il Decreto interministeriale 8 maggio 1997, n. 187 (Ministero del Tesoro di concerto col Ministero della Funzione Pubblica ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), rubricato “Regolamento recante modalità

applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria". In particolare, l'INPS ha argomentato che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Reg. cit. *"per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12 della 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335"*.

Che, pertanto, la richiesta di computare – in caso di accertata assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa – al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo (e dunque <anni 66, mesi 10, giorni 30> nella prospettiva del ricorrente) è infondata.

L'ente previdenziale, oppostosi alla invocata CTU, ha concluso in via preliminare per l'inaammissibilità/improcedibilità della domanda e nel merito per il suo rigetto, con vittoria di spese.

3. In esito alla prima **udienza del 14.12.2023**, era ordinato parere al Collegio medico legale presso la Corte dei conti col seguente quesito: *"Accertare, sulla base della documentazione*

sanitaria in atti, che il sig. P. A., a far data dal 07.11.2022, è persona inabile e si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995" (**ordinanza n. 93/2023 del 14.12.2023**). indi, veniva fissata nuova udienza di discussione della causa per il giorno 16 maggio 2024.

4. Il parere medico legale è stato reso in data 10 maggio 2024, concludendo nei seguenti termini: *"Sulla base della documentazione sanitaria in atti, il sig. P. A., a far data dal 07.11.2022, è persona inabile e si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995".*

5. All'**udienza del 16.05.2024**, i difensori delle parti costituite hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi. In particolare, l'Avv. Panuzzo, preso atto del parere della CML, ha insistito per la condanna al ricalcolo del trattamento pensionistico. L'AVV. Battaglia ha insistito per la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale e, nel merito, preso atto del parere della CML, ha insistito per il rigetto della domanda di riconoscimento del bonus contributivo. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Deve essere scrutinata preliminarmente l'eccezione di

inammissibilità della domanda giudiziale ex art. 153, lett. b)

c.g.c. sollevata dall'ente previdenziale.

L'eccezione si appalesa infondata. Il ricorrente ha infatti richiesto, sebbene non all'INPS ma al Comune di omissis quale datore di lavoro (che ha poi ha inoltrato tale domanda alla CMV di Catanzaro presso il MEF, chiamato in questo giudizio) la domanda per la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12 l. n. 335/95, da valere pertanto come implicita richiesta all'ente previdenziale, attesa la strumentalità dell'iniziale istanza all'Amministrazione datoriale ed il conseguenziale rapporto di conformità tra quest'ultima e l'ente previdenziale nella materia de qua.

7. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del MEF ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c. che, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito.

8. Nel **merito** il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

8.1. In base al giudizio formulato dal Collegio medico legale della Corte dei conti, da cui non v'è ragione di discostarsi attesa la coerenza logico-scientifica dello stesso, la domanda principale del sig. P. - *<accertare e dichiarare che P. A., a far data dal 07.11.2022, è persona inabile e si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995>* - deve essere accolta.

Vero, infatti, che il parere medico, dopo aver raccolto ed

esaminato i dati amnestici utili al giudizio, ha evidenziato che

“...risulta che il P., all’epoca dell’ultima verifica INPS risultava affetto da una serie di patologie che compromettevano sensibilmente qualsiasi attività sociale, come descritto anche nella CTU allegata, con sofferenza multi-organo (NYHA II, insufficienza renale con incontinenza urinaria, tetraipostenia e deficit cognitivo), grave deficit statico dinamico e grave turbe comportamentali (epilessia sintomatica in trattamento farmacologico, disturbo misto ansioso depressivo con turbe psicotiche, somatizzazioni neurovegetative e con alterazioni del ritmo sonno-veglia in trattamento farmacologico continuo). Tale condizione, sostenuta anche da documentazione sanitaria coeva all’epoca della richiamata visita collegiale, evidenzia una completa dipendenza del P. dai familiari, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare in autonomia. Tant’è che il CTU nella conclusione riconobbe il periziato persona portatrice di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 dalla data di presentazione della domanda” (cfr., parere medico legale, pag. 15, ult. cpv. e pag. 16, primo cpv.)

8.2. Quanto alla richiesta di riconoscimento del bonus contributivo di <anni 6, mesi 7 e giorni 2> di contribuzione, invece, la domanda è destituita di fondamento.

Come opportunamente evidenziato dall’Avv. Battaglia, infatti, la ratio sottesa alla riforma delle pensioni del 1995 (legge n. 335 – c.d. Legge Dini) fu quella di armonizzare i sistemi pubblici con

quelli privati estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 1996, al comparto pubblico il regime della pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 e rinviando al successivo decreto dei Ministri del Tesoro, della Funzione Pubblica e del Lavoro le modalità applicative di tale armonizzazione, cosa che è avvenuta col richiamato Decreto n.187 del 1997.

Orbene, tanto l'art. 9 comma 3 del Regolamento del 1997, tanto l'art. 1, comma 15 della Legge Dini individuano e fissano nel raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato il limite dell'incremento contributivo, in quanto al tempo tale era il limite di età per il collocamento a riposo previsto per i lavoratori iscritti all'AGO. Sicché l'armonizzazione incisa nel comma 12 dell'art. 2 della Legge del 1995 è nel senso che, laddove la norma dispone che, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, iscritti nelle forme di previdenza esclusive dell'AGO, la pensione di inabilità "è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo", il riferimento è al limite di età previsto per i lavoratori iscritti all'AGO con invalidità non inferiore all'80% (i.e.: pensione di vecchiaia in deroga al requisito anagrafico, solo per i dipendenti privati), e dunque coerentemente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, richiamato dall'art. 1, comma 15 della l. n. 335/95 e dall'art. 9, comma 3 del Decreto n. 187/1997.

Detto altrimenti, l'armonizzazione legislativa del 1995 è dalle gestioni previdenziali esclusive dell'AGO (in buona sostanza il comparto pubblico) alle gestioni AGO (il comparto privato), sicché è a quest'ultimo che occorre vedere con riferimento al limite di età per il collocamento a riposo (*cuis commoda eius et incommoda*).

In conclusione, in parte qua la domanda va respinta.

9. Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.

10. Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal

comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da P. A., contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*: (

- Dichiara la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Accerta e dichiara che P. A., a far data dal 07.11.2022, è persona inabile e si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995;
- Respinge la domanda di condanna al ricalcolo del trattamento pensionistico del sig. P.;
- Compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16

maggio 2024

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 16/05/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi
dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso
di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi
delle parti private.

Catanzaro, 16/05/2024

Il Giudice

f.to Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni